



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 79 DEL 13/06/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA JOHN LENNON. RAFFORZAMENTO SEGNALETICA DI DIVIETO ED ISTITUZIONE PASSAGGIO PEDONALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via John Lennon è strada a carreggiata singola avente doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 quale STRADA LOCALE extraurbana;

Rilevato che in esecuzione dell'ordinanze dirigenziale n. 82 del 20/06/2018 è stato imposto, su entrambi i lati di via John Lennon, il divieto permanente di sosta con rimozione a carico degli inadempienti;

Rilevato che sulla via John Lennon, in prossimità dell'intersezione con via Lucio Battisti (intersezione perpendicolare a visibilità fortemente limitata) hanno la propria sede la discoteca King's Club (storico locale d'intrattenimento notturno) e l'adiacente pubblico esercizio all'insegna "Hierbas Jesolo"; locali le cui serate ed eventi, soprattutto durante i fine settimana del periodo estivo, attirano una moltitudine di avventori che, a piedi, percorrono via John Lennon provenendo dalla limitrofa zona industriale-artigianale e dalla rotonda c.d. Picchi;

Considerato che i flussi pedonali sopra indicati rappresentano un potenziale rischio di commistione ed interferenza con il traffico veicolare, particolarmente intenso nelle occasioni e per i motivi sopra esplicitati; rischio che, rapportato alla presenza di una curva a 90° priva di visibilità, alle ridotte dimensioni della carreggiata, all'assenza di marciapiedi e/o altre strutture e soluzioni a protezione dell'utenza debole ed alla constatata costante presenza (in occasione delle serate ed eventi di maggior rilievo) di veicoli in sosta irregolare su carreggiata e banchina in violazione degli obblighi imposti dalle segnaletica verticale presente e dal generale divieto di sosta sulle banchine (ai sensi dell'art. 158 c. 2 lett. f -, reso evidente da tracciamento e presenza a terra di striscia longitudinale di margine continua) genera situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione;

Visto le ordinanze sindacali n. 158 del 26/07/2013, n. 82 del 20/06/2018 e n. 5 del 08/01/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con integrazione e rafforzamento di quanto precedentemente disposto;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e l'art. n. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

O R D I N A

[RAFFORZAMENTO SEGNALETICA DIVIETO DI SOSTA] Che su entrambi i lati di via John Lennon, a rafforzamento/modifica/integrazione degli attuali divieti di sosta, sia istituita ed installata segnaletica verticale di divieto di sosta con rimozione, dalle ore 0-24, a carico del soggetto trasgressore, correlata da pannello integrativo recante la dicitura "*divieto esteso alla banchina*" o altra equipollente. La segnaletica dovrà essere ripetuta ad intervalli adeguati al fine di consentire un'efficace conoscenza dell'estensione del divieto

[PASSAGGIO PEDONALE] Che sul lato sud della carreggiata di via John Lennon, nel tratto ricompreso tra l'intersezione con via Lucio Battisti e i m. 15,00 successivi al perimetro est della proprietà sita al civ. 14, sia istituito, dal 15/05 al 15/09 di ogni annualità, un passaggio pedonale a tutela dei pedoni e dell'utenza debole in modo che siano evitate pericolose interferenze in prossimità dell'intersezione e dell'area di gestione dei pubblici esercizi.

Tale passaggio dovrà essere realizzato a mezzo di posa di adeguati ed idonei dispositivi di delimitazione e protezione (es: c.d. new jersey in materiale plastico) e dovrà garantire uno spazio di transito per i pedoni non inferiore a m. 1,00.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.